

Provincia di Biella

Rinnovo con variante di concessione di derivazione d'acqua, ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Valdilana, assentito alla Società "ARTEX S.r.l." con D.D. n. 1.635 del 09.12.2020. PRAT. TRIVERO18.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.635 del 09.12.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la Società Artex s.r.l. (c.f. 01732070022) - con sede legale in Fraz. Polto n. 59/c - 13835 VALDILANA (BI), specificata in premessa;

di approvare il disciplinare inerente il rinnovo con variante non sostanziale di concessione, redatto ai sensi dell'art 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 11.09.2020 dal Sig.Vedovelli Mauro (omissis) legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire la variante proposta ai sensi dell'art. 27 del Regolamento;

di rinnovare, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale TRIVERO18 e avente C.U.R. BI10263;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico "GWB-CRN Cristallino Indifferenziato Nord ";

all'art. 1: il prelievo di una portata media l/s 0,1e di una portata massima di l/s 5 - pari ad un volume massimo annuo di circa metri cubi 3.000, tramite un pozzo distinto al Foglio 41 mapp. 37 del Comune di Valdilana;

all'art. 2: l'uso Produzione Beni e Servizi e Civile (Antincendio);

all'art. 10: che la durata della concessione è di 15 anni, a partire dal 01.12.2020, giorno successivo alla data di scadenza del precedente atto di concessione, assentito con D.D. n° 4.559 del 01.12.2005, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.116 di Rep. del 11 settembre 2020

ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, a tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il

mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato